

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO

Seduta del 10/06/2025

### FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto in data 25 maggio 2015, con l'intermediario, un finanziamento dell'importo lordo di € 32.241,01, da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio con n. 120 rate mensili da € 345,92 ciascuna.

Il contratto è stato risolto anticipatamente in data 1° agosto 2019.

Il ricorrente ha contestato il conteggio estintivo del 1° settembre 2019 ed ha chiesto il rimborso per estinzione anticipata in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022 n. 263 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del D.L. N. 73 del 201214 convertito con la l. 106/21 e definitivamente sancito il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del finanziamento al momento della estinzione anticipata di un finanziamento, senza più alcuna distinzione tra costi *up front* e *recurring*.

Con il ricorso, pertanto, il cliente ha chiesto, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, la restituzione di € 968,57, a titolo di spese di istruttoria non maturate, oltre € 208,19 a titolo di commissione di estinzione anticipata, oltre interessi e spese per assistenza legale e della procedura.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso.

A sostegno della rassegnata conclusione, l'intermediario ha rappresentato di avere integralmente restituito il dovuto e che, in particolare, non sarebbe dovuta la restituzione di costi *up front*, tra cui le spese di istruttoria richieste dal ricorrente.

In particolare, ha richiamato la decisione della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (nel giudizio C-555/21) relativa al diritto del consumatore all'estinzione anticipata dei *“contratti di credito relativi a beni immobili”*, al fine di sostenere che il diritto del cliente alla riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata non possa estendersi a prestazioni già eseguite.

In relazione alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione, l'intermediario ha dedotto che la stessa risulta regolarmente pattuita tra le parti ed addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125, sexies, comma 2, TUB.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi cd. *up front*.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore, posto che il contratto in questione non è controverso che lo sia, essendo stato stipulato il 25 maggio 2015.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato - così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso *«in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*.

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione *«dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*. Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo *«limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”»*.

Secondo la più recente interpretazione dell'Arbitro, in continuità sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso “Lexitor”), decisione di assoluto rilievo nell'ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. *recurring* anche i costi *up front*.

A riguardo, non coglie nel segno l'obiezione dell'intermediario secondo cui il quadro delineato sarebbe stato superato dalla decisione della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, C-555/21.

Infatti, come recentemente affermato da questo Collegio ABF, le statuizioni della sentenza Lexitor *«non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)»* (così, Collegio ABF Bari 25 maggio 2023 n. 5157).

Ciò premesso, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, la Conferenza dei Collegi dell'Arbitro del 13 febbraio 2023, di cui è stata pubblicata notizia sul sito dell'Arbitro in data 23 febbraio 2023, ha confermato *«i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019»*. Si tratta della pronuncia del

Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell'intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: *«Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».*

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato poi confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel caso di specie, la voce richiesta è relativa ad un costo cd. *up front* per il quale la richiamata pronuncia n. 26525/2019 ha stabilito che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» valutando inoltre che «non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».*

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ha diritto al rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, della voce cd. *up front* costituita dalla commissione di istruttoria nella misura di € 608,24. Sicché il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		50
rate residue		70
TAN ▶		5,25%

  

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		58,33%	
- in proporzione alla quota		36,63%	

  

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	Commissioni istruttoria (up front)	€ 1.660,41	€ 968,57	€ 608,24		€ 608,24
	Rimborsi senza imputazione					€ 0,00

  

tot rimborsi ancora dovuti		€ 608
interessi legali		si

Quanto alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si richiama il principio di diritto pronunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909 del 31 marzo 2020: *«La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».* Alla luce del principio sopra richiamato, nel caso di specie, l'indennizzo in questione è dovuto, tenuto conto che l'importo rimborsato anticipatamente è superiore alla soglia di € 10.000,00, né vi è prova della mancanza di oggettiva giustificazione.

Per le ragioni esposte, il ricorso merita parziale accoglimento nella misura indicata nel prospetto che precede, oltre interessi legali alla data del reclamo (cfr. da ultimo Collegio ABF Torino del 3 aprile 2023, n. 3257; Collegio ABF Bologna del 3 aprile 2023, n. 3246). Merita infine rigetto la domanda del ricorrente relativa alle spese legali, in ragione del pacifico orientamento dell'Arbitro che, nell'ambito di questioni seriali quale quella oggetto del presente ricorso, esclude siano dovute: cfr. ex plurimis Collegio ABF Milano 12 dicembre 2024, n. 12819 e Collegio ABF Palermo del 4 dicembre 2024, n. 12483.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 608,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI